

CAMERA DEI DEPUTATI

N° 1578

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VIOLANTE, SPAGNOLI, FRACCHIA, RICCI, BOTTARI ANGE-
LA MARIA, CANTELMI, FABBRI SERONI ADRIANA, FANTI,
GRANATI CARUSO MARIA TERESA, MANNUZZU, MARTO-
RELLI, ONORATO, REICHLIN, SALVATO ERSILIA, RIZZO**

Presentata il 31 marzo 1980

**Nuove disposizioni in materia di competenza civile
e penale, di interessi legali e di personale ausiliario
degli uffici giudiziari**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli attuali criteri di ripartizione delle competenze tra i vari organi giudiziari sono unanimemente ritenuti inadeguati rispetto alle effettive esigenze dell'amministrazione della giustizia

Le norme relative al processo civile risalgono al 1966, mentre la svalutazione negli ultimi anni è stata circa del 370 per cento, ne è derivato il progressivo deperimento dell'istituto del giudice conciliatore, che pure in altri momenti storici ha assorbito più della metà degli affari civili, ed il sovraccarico delle Preture e dei Tribunali anche per controversie di scarsissimo rilievo

In materia penale hanno inciso il mutamento dei valori fondamentali del nostro sistema politico ed il sopravvenire di nuove forme di criminalità, ben più ag-

gressive di quelle tradizionali, oggi le Procure della Repubblica, gli uffici istruzione e i Tribunali, sono competenti per gravissimi reati, come quelli terroristici, le rapine, i sequestri di persona e, insieme, per fatti indubbiamente meno gravi come i furti d'auto o i falsi in assegno per i quali non è certo necessario né il complesso meccanismo dell'istruzione formale — che di fatto riguarda ormai la stragrande maggioranza dei procedimenti di competenza del Tribunale — né il giudizio di un collegio

Questa proposta intende porre rimedio al presente stato di cose, anche recependo i suggerimenti proposti da autorevoli sedi, come la commissione redigente del progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale ed i prevalenti indirizzi della dottrina processualciviltistica. D'altra

parte, dopo i recenti gravissimi avvenimenti che hanno colpito la magistratura è sintomatico che la misura più frequentemente richiesta per conferire rapidità ed efficienza all'azione giudiziaria, è stata proprio la redistribuzione delle competenze tra i vari organi giudiziari.

In materia civile la competenza del conciliatore è stata elevata a lire 500.000 e quella del pretore a lire 3 milioni, ferme restando evidentemente le competenze speciali attribuite a ciascuno di questi organi in materia di locazioni immobiliari, controversie di lavoro, eccetera.

In materia penale la competenza del pretore è stata determinata in base a criteri insieme quantitativi e qualitativi, estendendola ai delitti punibili con la reclusione non superiore a quattro anni, ma temperando questo criterio con alcune esclusioni e inclusioni in relazione all'opportunità o alla non necessità dell'istruzione formale e del collegio per alcuni tipi di delitti. Sono così stati esclusi i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, eccezione fatta per la sottrazione di beni pignorati, ma si sono inclusi i furti aggravati (purché non ricorrano le circostanze dell'introduzione in luoghi di abitazione, del porto d'armi o narcotici, dell'uso di destrezza, lo scippo), le lesioni e gli omicidi colposi — semplici o aggravati — quando derivino dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.

L'articolo 5 è mutuato dal progetto preliminare del codice di procedura penale; stabilisce che il luogo che determina la competenza per territorio è quello ove si è compiuta l'azione o si è verificata l'omissione; in tal modo si evita che nei delitti per i quali l'evento si realizza a distanza di tempo dall'azione (tipico è il caso dell'omicidio colposo) il giudice competente abbia sede in un luogo distante da quello in cui si è verificata l'azione o l'omissione sulla quale deve giudicare, dove abitano i testimoni e devono essere compiute le perizie tecniche e le altre in-

dagini. Gli attuali criteri comportano in questi casi notevoli ritardi, inutili disagi per le parti ed i testimoni, difficoltà per gli accertamenti peritali.

L'articolo 6 eleva l'interesse legale annuo dal 5 per cento al 10 per cento; tale previsione pur essendo estranea al tema della competenza obbedisce alle stesse finalità di razionalizzazione e di giustizia sostanziale cui rispondono le norme precedenti; si intende infatti condurre a più ragionevole misura l'irrisoria determinazione originaria del 5 per cento e contribuire a disincentivare quelle liti che trovano la loro unica ragion d'essere nella convenienza economica che il convenuto può ricavare dal protrarsi del processo.

A finalità di razionalizzazione rispondono altresì le norme previste dagli articoli 7 e 8. La prima consente l'assunzione temporanea di personale straordinario per 180 giorni invece dei 90 attuali; un'eccezione al principio generale fu effettuata dalla legge 31 dicembre 1979, n. 998, per l'amministrazione delle poste e telecomunicazioni; i proponenti ritengono che un'analogha eccezione potrebbe essere fatta per l'amministrazione della giustizia a causa del particolare stato di crisi ed anche per consentire alla magistratura una più prolungata utilizzazione delle specifiche capacità professionali che gli assunti acquistano nei primi mesi di lavoro. L'articolo 8 permette di utilizzare per le udienze una quantità maggiore di personale evitando una causa di non piccole disfunzioni nell'amministrazione della giustizia.

L'articolo 9 esclude espressamente l'efficacia retroattiva delle norme processuali, per consentire agli uffici delle conciliazioni e delle Preture di adeguarsi progressivamente alle nuove competenze, e stabilisce l'immediata entrata in vigore delle disposizioni.

La proposta, per le sue stesse caratteristiche, presenta una particolare urgenza, ma è aperta ad ogni costruttivo suggerimento. I presentatori confidano che possa essere approvata al più presto.

PROPOSTA DI LEGGE

SEZIONE I DELLA COMPETENZA CIVILE

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 7 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il conciliatore è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire cinquecentomila, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice ».

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 8 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il pretore è competente per le cause di valore non superiore a lire tre milioni, in quanto non siano di competenza del conciliatore ».

SEZIONE II DELLA COMPETENZA PENALE

ART. 3.

L'articolo 30 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 30 - *Competenza del tribunale.*
— Salvo che la legge disponga altrimenti, appartiene al tribunale la cognizione dei reati puniti con una pena detentiva superiore nel massimo a quattro anni, sola o congiunta a pena pecuniaria, nonché la cognizione dei delitti previsti dal capo I, titolo II, libro II del codice penale, salvo che si tratti dei delitti di cui agli articoli 334 e 335 ».

ART. 4.

L'articolo 31 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 31 - *Competenza del pretore.* — Salvo che la legge disponga altrimenti, il pretore è competente per i reati che non appartengono alla competenza della Corte d'Assise e del Tribunale; è altresì competente per le lesioni e gli omicidi colposi commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e per il delitto di furto aggravato dalle circostanze previste dall'articolo 61 e dall'articolo 625, numeri 2, 5, 6, 7 e 8 ».

ART. 5.

Il primo comma dell'articolo 39 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui si è compiuta l'azione o si è verificata l'omissione ».

SEZIONE III

NORME DI CARATTERE
AMMINISTRATIVO E FINALI

ART. 6.

Il primo comma dell'articolo 1284 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il saggio degli interessi legali è del 10 per cento in ragione di anno ».

ART. 7.

L'articolo 4 della legge 31 dicembre 1977, n. 998, è sostituito dal seguente:

« Per tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ufficiali giudiziari hanno facoltà di trattenere in servizio il personale straordinario assunto a norma dell'articolo 3 della

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

legge 14 dicembre 1965, n. 1376, per un periodo complessivo non superiore a centottanta giorni, in deroga a quanto previsto nello stesso articolo 3.

Il personale di cui al precedente comma decade di diritto dal servizio alla scadenza del periodo massimo suindicato di centottanta giorni e non può essere riassunto prima che siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di cessazione o di scadenza del servizio.

La relativa spesa deve essere contenuta nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio ».

ART. 8.

L'articolo 3 della legge 12 luglio 1975, n. 311, è sostituito dal seguente:

« *Attribuzioni del personale della carriera esecutiva.* — Il personale della carriera esecutiva disimpegna il servizio di archivio, di protocollo, di registrazione degli atti civili, penali e di volontaria giurisdizione, attende ai servizi di meccanografia, di stenografia, di copia anche con la utilizzazione di mezzi meccanici e svolge mansioni di collaborazione in compiti di natura contabile, tecnica ed amministrativa non attribuiti alla carriera superiore.

Il personale di cui al precedente comma con un anno di effettivo servizio nel ruolo di appartenenza assiste il magistrato nelle istruttorie e nelle udienze civili e penali, redige e sottoscrive i relativi verbali.

Il personale che non ha maturato l'anzianità di cui al precedente comma è adibito ai servizi di dattilografia e di meccanografia e, in caso di mancanza o assenza di personale avente almeno un anno di effettivo servizio, può essere adibito alla esplicazione delle altre mansioni della carriera esecutiva, esclusa l'assistenza al magistrato ».

ART. 9.

Le disposizioni della presente legge non hanno effetto retroattivo ed entrano in vigore nel giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.